



COMUNE DI PRAZZO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3

OGGETTO: Determinazione aliquota tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018.

L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Denisia BONELLI	Sindaco	X	
Osvaldo EINAUDI	Vice Sindaco	X	
Aldo PELLEGRINO	Consigliere		X
Felice FORTUNATO	Consigliere		X
Maria Rosa GARNERI	Consigliere	X	
Pasqualina CASTELLANA	Consigliere	X	
Renato MARTINO	Consigliere	X	
Giacomo ALLINEI	Consigliere	X	
Elisa EINAUDI	Consigliere		X
Michele MENTINI	Consigliere		X
Fortunato BONELLI	Consigliere	X	
Totale		7	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Roberta Dott.ssa RABINO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Denisia BONELLI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che ha istituito, al comma 639, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), composta dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATA pertanto la normativa di istituzione della TASI ed in particolare il comma 669, come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera f) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, che stabilisce che presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

VISTO il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21/05/2014 n. 10;

VISTO l'articolo 1, comma 37 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. Legge di bilancio 2018), il quale estende all'anno 2018 la sospensione già introdotta dall'art., comma 26 della legge di stabilità 2016) per le annualità 2016 e 2017, dell'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, 2017, 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. OMISSIS La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000"*;

CONSIDERATO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. Legge di Stabilità per l'anno 2016), in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, in materia di TASI ha stabilito quanto segue:

a) Comma 14 lettera a): è eliminata la TASI sulla prima casa con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (A1, A8 e A9);

b) Comma 14 - lettera c): riduzione TASI per i beni merce "per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 PER CENTO. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione fino all'azzeramento";

c) Comma 21 esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati"- "a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescano la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo";

d) Comma 28 possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino al 0,8%) comma "per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nella stessa misura applicato per l'anno 2015;

e) Commi 53 e 54: riduzione del 25% della TASI per gli immobili a canone concordato;

RITENUTO di confermare le aliquote, già stabilite per l'anno 2017, anche per l'anno 2018;

DATO ATTO che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI nel Comune di Prazzo sono i seguenti:

- illuminazione pubblica per un importo pari a euro 30.000;
- manutenzione strade per un importo pari a euro 5.770,00;
- sgombero della neve per un importo pari a euro 5.000,00;;
- biblioteca per un importo pari a euro 200,00;
- attività culturali e manifestazioni per un importo pari a euro 4.000,00;
- SUAP-SUE per un importo pari a euro 1.000,00;

e che il gettito TASI consente la copertura dei servizi indivisibili di cui sopra nella misura pari al 36,98%;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre pubblicato sulla G.U. 285 del 06/12/2017 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 al 28/02/2018;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018, pubblicato nella G.U. del 15/02/2018, di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione al 31 marzo 2018;
- l'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che gli Enti Locali alleghino al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, nonché le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;
- l'articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000, così come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, D. Lgs. 360/98 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario ex art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012, n. 174 e s.m.i.;

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano:

D E L I B E R A

1. Di stabilire, per l'anno 2018, le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

- **ESENTE - abitazione principale e relative pertinenze;**
- **aliquota 1 per mille per tutti gli altri immobili.**

2. Di stabilire che ai sensi dell'art. 3, comma 4 del vigente Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 21/05/2014, l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo calcolando l'aliquota del 1 per mille;

3. Di stabilire che l'importo totale annuo della TASI inferiore ad Euro 2,00 (due) non dovrà essere versato;

4. Di stabilire che il relativo versamento, per l'anno 2018, venga effettuato mediante autoliquidazione, in due rate con scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. E' consentito effettuare un unico versamento entro la scadenza della prima rata. Non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori a Euro 2,00 per anno di imposta;

5. Di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario, per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, intendendosi fin d'ora valido e rato ogni suo atto;

6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

7. Di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 – 4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267, stante l'esigenza di assicurare la più ampia operatività a livello economico-finanziario dell'ente.

Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : Denisia BONELLI

IL SEGRETARIO
F.to : Roberta Dott.ssa RABINO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dell'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174

Prazzo, lì 23/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Denisia BONELLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dell'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174

Prazzo, lì 23/03/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
F.to: BONELLI Denisia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13-apr-2018 al 28-apr-2018 come prescritto dall'art.124 del TUEL. 18 agosto 2000, n° 267.

Prazzo, lì 13-apr-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Roberta Dott.ssa RABINO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Prazzo, lì 13/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Roberta Dott.ssa RABINO

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Roberta Dott.ssa RABINO